

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 10763 del 30/06/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/4291 del 16/03/2017

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PSR 2014-2020. MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016, DI UN APPLICATIVO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIEGO FITOFARMACI NELLE MISURE A SUPERFICIE M10 E M11 DEL PSR 2014-2020. CIG: 6931276DE3; CUP: E41H16000320009.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, VALTIERO MAZZOTTI

Firmatario: VALTIERO MAZZOTTI in qualità di Direttore generale

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti Pubblici";
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e ss.mm., per quanto applicabile;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e ss.mm., ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" e ss.mm.;
- il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 2012,

n. 94, e ss.mm.;

Visti, inoltre:

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013, recante "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (di seguito brevemente PSR), attuativo del Reg. (CE) n. 1305/2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 978 del 30 giugno 2014, nell'attuale formulazione (versione 4.1) approvata dalla Commissione europea, con Decisione della Commissione

europea C(2017)2550 final del 12 aprile 2017;

- la Misura 20 "Assistenza Tecnica" del PSR finalizzata ad assicurare il supporto alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma, articolata in 3 Azioni fra le quali rientra l'Azione 2 "Attività di supporto";
- il Programma Operativo della Misura 20 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1701 del 12 novembre 2015;

Preso atto che secondo quanto previsto al paragrafo 4. Procedure di attuazione e 5. Ruoli e responsabilità del Programma Operativo della Misura 20:

- la responsabilità della gestione e dell'attuazione degli interventi di assistenza tecnica è attribuita all'Autorità di Gestione del Programma, individuata nella Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- le iniziative rientranti nel campo di applicazione della normativa per l'acquisizione dei beni e servizi sono attuate direttamente dalla Regione, nel contesto delineato dalla normativa in vigore sui contratti pubblici;
- come confermato con la Deliberazione n. 97/2017, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è individuato nel Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, già Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione;
- l'Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;
- la responsabilità dei controlli amministrativi previsti all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da effettuare preliminarmente all'affidamento del servizio, risulta in capo al Responsabile del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari di questa Direzione;
- la responsabilità dei controlli in loco di cui all'articolo 49 del medesimo Regolamento è individuata in capo al Servizio "Autorità di Audit" del Gabinetto del Presidente della Giunta;

Considerato:

- che AGREA per poter erogare i pagamenti ai beneficiari richiedenti i finanziamenti comunitari previsti nel PSR per le misure agro-climatico-ambientali 214 della vecchia programmazione, 10 Pagamenti agro-climatici-ambientali e 11 Agricoltura biologica della nuova, deve accertare il rispetto dei criteri e delle normative comunitarie e nazionali, come previsto dal Regolamento(UE) n.809 del 2014 sul sistema integrato di gestione e di controllo;
- che secondo quanto riportato nel PSR 2014-2020, le Misure 10 e 11 presentano l'elemento di rischio di tipo R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni, così come segnalato in apposito documento dalla Commissione Europea;
- che al fine di fronteggiare il menzionato rischio si rende opportuno fornire tutti gli operatori che effettuano i controlli sottesi all'erogazione dei finanziamenti nelle indicate misure agro-climatico-ambientali, di uno strumento comune, un applicativo web, per rendere omogenee sia le procedure di controllo che i risultati delle verifiche;

Vista in proposito la nota di AGREA prot.PG/2016/0593296 del 31/08/2016 avente ad oggetto la relazione tecnico-illustrativa per l'acquisizione servizio applicativo a supporto dell'attività di controllo Misure Agro-Climatico-Ambientali (Agricoltura Integrata) e Agricoltura Biologica;

Richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante "Assetti operativi gestionali delle posizioni professionali, deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca" la quale prevede, per quanto concerne la gestione delle procedure di acquisto, la competenza del Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla stipula del contratto, ferma restando la competenza del RUP all'adozione della determina a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni atto gestionale collegato all'esecuzione del contratto;

Atteso:

- che il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato e

pertanto anche quelle di Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Parte Generale", Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59 e n. 97/2017;

- che il competente Servizio Affari Generali, giuridici e finanziari ha provveduto ad effettuare una esplorazione volta ad acquisire informazioni per identificare le soluzioni presenti sul mercato idonee a soddisfare i fabbisogni espressi da AGREA e determinare il valore economico di una eventuale procedura negoziata da espletarsi tramite mercato elettronico realizzato da centrale di committenza;
- che a tal fine sono stati interpellati tre operatori economici;

Acquisite agli atti del medesimo Servizio regionale le risultanze di detta consultazione preliminare (note PG/2016/0595617 del 02/09/2016, PG/2016/0593444 e PG/2016/0593449 entrambe del 31/08/2016), svoltasi anche tramite un colloquio informale con tutti gli operatori citati, in modo da garantire parità di trattamento;

Preso atto che da detta indagine emerge l'interesse di tutti gli operatori a partecipare alla procedura, il possesso della qualificazione professionale necessaria e la volontà di partecipare anche con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamate in ordine alla programmazione della spesa, anche a conferma dell'attualità dell'interesse dell'Amministrazione regionale all'attuazione delle attività sopra descritte:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 20 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Programma stralcio di acquisizione beni e servizi per l'anno 2017 della Misura 20, il quale prevede, nell'ambito dell'Azione 2 "Attività di supporto" la tipologia di intervento 2.3 "Adeguamento della dotazione HW, SW e di altre dotazioni strumentali utili all'attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate", (tipologia di cui alla voce n. 9 "Software" della tabella della sezione 3 dell'appendice 1 della parte speciale degli indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008), per un importo complessivo di Euro 40.000,00, comprensivi dell'IVA di legge;

- la relativa specificazione delle iniziative di spesa - formulata, ai sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, con determinazione n. 7559 del 18/05/2017 la quale prevede, con riferimento alla sopraddetta tipologia d'intervento, l' "Acquisto licenze SW per controllo impiego fitofarmaci nelle misure a superficie", per un importo complessivo di 40.000.000, da affidare mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Evidenziato che l'acquisto del servizio richiesto da AGREA è compatibile con le finalità della Misura 20, Azione 2;

Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la deliberazione n. 1096 in data 26 ottobre 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in esito a quanto stabilito all'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, ha adottato le Linee guida n. 3 per la nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni ed in particolare il punto 10.1 che prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento, fra l'altro, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

Atteso che il citato atto direttoriale n. 7559/2017 provvede a rimandare ad un successivo atto del sottoscritto, in qualità di RUP, l'individuazione del Direttore dell'esecuzione (DEC), nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC nella linea guida n.3/2016;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'Esecuzione il Responsabile del Servizio Tecnico e di autorizzazione di AGREA, Donato Metta, stante l'opportunità di concentrare presso AGREA medesima la direzione dell'esecuzione contrattuale, in ragione delle specifiche competenze;

Effettuate, in seguito alla predetta indagine di mercato, le seguenti considerazioni in ordine al prezzo da

porre a base di gara e alla definizione dell'oggetto del contratto:

- i servizi presentati sono solo in parte equiparabili;
- i costi proposti oscillano da un minimo di 24.000,00 ad un massimo di 40.000 Euro, ma non sono del tutto raffrontabili, in quanto generalmente stimati per il servizio nel complesso;
- le prestazioni che si intendono acquisire richiedono delle personalizzazioni che non sono state oggetto di quantificazione da parte dei fornitori consultati;

Alla luce di ciò ritenuto di acquisire i servizi sinteticamente di seguito indicati ad un prezzo a base di gara di Euro 38.000,00 iva inclusa, stimando l'ammontare dei costi della manodopera al 65 per cento del valore complessivo del servizio:

- messa a disposizione di un applicativo con le funzioni descritte nel capitolato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **n.40** utenze di accesso di un applicativo web di controllo "quaderni di campagna" (registro dei trattamenti e magazzino in riferimento alle etichette ministeriali, ai DPI e alle norme di agricoltura biologica);
- **n.40** utenze di accesso a una banca dati "fitofarmaci" comprensiva di versione off line e on line (software di consultazione per Windows7 e Windows10);
- **n. 3** utenze di supervisore con funzioni di consultazione reportistica globale su tutti i dati inseriti;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21 della citata L.R. 11/2004 e dal citato art. 26 della Legge n. 488/1999, che non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) o dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (Consip S.p.A.) per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

Preso atto che l'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 52/2012 - convertito con modificazioni nella Legge 94/2012 - ha modificato il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici;

Dato atto che questo Servizio ha provveduto a individuare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. l'esistenza della categoria merceologica "ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI", compatibile con quanto si vuole acquistare con il presente atto;

Ritenuto che i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato, per i requisiti di idoneità professionale;

Ritenuto - al fine di garantire i principi di parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità - di emettere una Richiesta di Offerta (Rdo) sul MEPA nei confronti degli operatori economici già consultati in sede di indagine preliminare di mercato e risultanti iscritti per la predetta categoria merceologica, per acquisire i servizi le cui caratteristiche sono individuate nel capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad un prezzo a base di gara di complessivi Euro 38.000,00 Iva inclusa, alla cui aggiudicazione si provvederà con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 lett. c), art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso:

- che l'oggetto della prestazione consiste essenzialmente nello sviluppo di software;
- che è ammessa la partecipazione anche con le modalità di cui al comma 11, art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

Dato atto inoltre che - ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 136/2010 - per la procedura in oggetto, il CIG è: **6931276DE3**;

Dato atto altresì che - ai fini e per gli effetti di cui Legge 3/2003 - per la procedura in oggetto, il CUP è: **E41H16000320009**;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Amministrazione non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non ha proceduto alla relativa stima dei costi per la sicurezza, in quanto in relazione alla fattispecie in esame non sono rilevabili rischi interferenti;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 "Conflitto di interesse";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla

deliberazione n. 72 del giorno 11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla medesima Autorità con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016;
- l'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/0248404 del 30 giugno 2014, ed in particolare il punto 3.1 "Attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001";

Dato atto:

- che come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 966/2014 il "Patto di integrità" non si applica alle procedure telematiche e a quelle di importo inferiore ai 40.000,00 Euro;
- che i servizi di cui al presente atto non implicano lo svolgimento di attività presso la struttura regionale da parte dell'operatore economico aggiudicatario;
- che l'invito a partecipare alla gara, inoltrato mediante RdO, contiene l'esplicito richiamo alla determina a contrarre ed è corredato dei necessari allegati (disciplinare di gara, capitolato tecnico e condizione particolari di contratto, schema di dichiarazioni);
- che tali allegati contengono l'esplicita previsione del rispetto da parte dell'operatore economico di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
- che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Servizio

Programmazione e sviluppo locale integrato, nonché RUP, non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013;

Atteso che:

- che l'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che la presente procedura è soggetta ai controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, da parte del Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
- che pertanto si procederà all'affidamento definitivo del servizio e alla stipula del contratto nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, solo a seguito dell'esito positivo dei controlli indicati ai punti precedenti;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. già citata, per quanto concerne la "Parte Generale"
 - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 702 del 16 maggio 2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
 - n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera

2189/2015”;

- n. 2123 in data 5 dicembre 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1super nell'ambito della D.G. Risorse, europa, innovazione e istituzioni”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di attuare l'iniziativa di spesa rientrante nel Programma stralcio di acquisizione beni e servizi, per l'anno 2017, del PSR 2014-2020, Misura 20, approvato con deliberazione n. 531/2017, nell'ambito dell'Azione 2, tipologia di intervento 2.3, così come specificato dalla determina direttoriale n. 7559/2017;
3. di acquistare un servizio concernente un applicativo per il controllo dell'impiego di fitofarmaci nelle misure a superficie M10 e M11 del PSR 2014-2020, che comprende sinteticamente:
 - messa a disposizione di un applicativo con le funzioni descritte nel capitolato parte integrante e sostanziale del presente atto,
 - n.40 utenze di accesso di un applicativo web di controllo “quaderni di campagna” (registro dei trattamenti e magazzino in riferimento alle etichette ministeriali, ai DPI e alle norme di agricoltura biologica),
 - n.40 utenze di accesso a una banca dati “fitofarmaci” comprensiva di versione off line e on line (software di consultazione per Windows7 e Windows10),
 - n. 3 utenze di supervisore con funzioni di consultazione reportistica globale su tutti i dati inseriti.

per un importo stimato a base gara di Euro 38.000,00 Iva inclusa e per una durata contrattuale di 30 mesi dalla stipula;

4. di approvare il capitolato tecnico, lo schema di contratto entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto, che definiscono con precisione le caratteristiche tecniche e condizioni essenziali della prestazione;
5. di avviare a tal fine - ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., una procedura concorrenziale tramite emissione di una RdO corredata dei necessari allegati (disciplinare di gara, capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, schemi di dichiarazioni), invitando gli operatori economici già sentiti in sede di indagine preliminare, a presentare la migliore offerta rispetto all'importo presunto massimo di Euro 38.000,00 Iva inclusa;
6. di stabilire che il requisito di selezione è quello dell'idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016;
7. di stabilire che l'aggiudicazione, disposta con apposito atto dalla Responsabile del Servizio Affari giuridici e finanziari, avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4, lett. c), art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
9. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione il Responsabile del Servizio Tecnico e di autorizzazione di AGREA, Donato Metta;
10. di dare atto che l'Organismo pagatore dei finanziamenti compresi nel PSR 2014-2020, presso il quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21;
11. di precisare:
 - che - ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 136/2010 - per la procedura in oggetto, il CIG è **6931276DE3**;
 - che ai fini e per gli effetti di cui Legge 3/2003 per la procedura in oggetto il CUP è: **E41H16000320009**;
 - che ad avvenuta stipula del contratto l'operatore economico individuato come affidatario dovrà comunicare

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

12. di stabilire che l'RdO contenga la clausola di affidare definitivamente solo a seguito dell'esito positivo della procedura di controllo effettuato, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/14, da parte del competente Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
13. di dare atto:
 - che questo Servizio provvederà ad affidare definitivamente, solo a seguito dell'esito positivo dei controlli indicati al punto precedente e di quelli sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - che alla stipula del contratto provvederà la Responsabile del Servizio Affari giuridici finanziari, secondo le modalità previste dal MEPA mediante scrittura privata, consiste nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal fornitore e dalla Regione, subordinatamente all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi relativi all'imposta di bollo ed alla presentazione della garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
14. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2016 e n. 486/2017.

Valtiero Mazzotti

CAPITOLATO TECNICO

ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIEGO FITOFARMACI NELLE MISURE A SUPERFICIE M10 e M11 DEL PSR 2014- 2020

DESCRIZIONE DEL CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	
OGGETTO DELL'ACQUISTO	
FUNZIONI ESSENZIALI DELL'APPLICATIVO	
funzionalità gestionali.....	
funzionalità di consultazione della banca dati "fitofarmaci"	
funzionalità di controllo dei dati.....	
funzionalità di output.....	
FUNZIONI AGGIUNTIVE DELL'APPLICATIVO	
PROTEZIONE, SALVATAGGIO, ACHIVIAZIONE E RECUPERO DEI DATI INSERITI	
GESTIONE DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA -	
OBBLIGHI DEL FORNITORE	
LIVELLI E MISURAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
SUPPORTO SPECIALISTICO	
MODALITÀ DI ESECUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO.....	
tempistica.....	
luogo di esecuzione dei servizi	
AMBIENTI E ARCHITETTURE DI RIFERIMENTO	
COMPATIBILITÀ	

DESCRIZIONE DEL CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

AGREA, Agenzia regionale per erogazioni in Agricoltura oltre ai sistemi utilizzati per la missione propria cioè l'erogazione di contributi alle aziende agricole regionali, gestisce anche applicativi del mondo agricolo.

L'Agenzia regionale per poter erogare i pagamenti ai beneficiari richiedenti i finanziamenti comunitari previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, deve accertare il rispetto dei criteri e delle normative comunitarie e nazionali, come previsto dal Regolamento(UE) n.809 del 2014 sul sistema integrato di gestione e di controllo. In particolare, le aziende agricole che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali, programmazione 2007-2013 Misura 214 - azioni 1 e 2 e programmazione 2014-2020 Misure 10 e 11, devono adottare le disposizioni tecniche relative la difesa e il diserbo indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata(DPI) (Decreto ministeriale n. 4890/2014, Determinazione dirigenziale Regione Emilia-Romagna [numero 2685 in data 24/02/2017 e successive modifiche e integrazioni](#)), e le disposizioni sull'agricoltura biologica stabilite dalla normativa comunitaria vigente (Regolamento (CE) n. 834/2007 e [Regolamento \(CE\) n. 889/2008](#) e successive modifiche).

AGREA incarica i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia - Romagna (STACP) di svolgere l'attività di controllo in loco presso le aziende.

Secondo quanto riportato nel PSR 2014-2020, le Misure 10 Pagamenti agro-climatici-ambientali e 11 Agricoltura biologica - presentano l'elemento di rischio di tipo R5: Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni, così come segnalato in apposito documento dalla Commissione Europea.

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

Al fine di fronteggiare il menzionato rischio si rende opportuno fornire tutti gli operatori che effettuano i predetti controlli di uno strumento comune, un applicativo web, per rendere omogenee sia le procedure che i risultati delle verifiche.

L'applicativo deve consentire le seguenti verifiche sulla correttezza della gestione dei trattamenti fitosanitari (difesa e diserbo):

- controllo dell'idoneo impiego dei prodotti fitosanitari secondo quanto prescritto nel decreto di registrazione del prodotto (etichetta ministeriale),

- controllo dell' idoneo impiego dei prodotti fitosanitari / sostanze attive ammesse nei DPI - difesa e diserbo - della Regione Emilia - Romagna e delle correlate limitazioni/vincoli di impiego,
- controllo dell' idoneo impiego dei prodotti fitosanitari/sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica,
- controllo dello stato del magazzino dei prodotti fitosanitari, come bilancio tra carichi e impieghi.

Detti controlli hanno lo scopo di evidenziare in tempo reale eventuali incongruenze tra i prodotti fitosanitari impiegati e:

1. le etichette dei medesimi,
2. quanto previsto dai DPI o dalla normativa che regola l'agricoltura biologica,
3. il magazzino aziendale dei fitofarmaci (coerenza tra dotazione iniziale, dotazione finale e quantità impiegate dei prodotti utilizzati).

L'applicativo deve essere reso disponibile esclusivamente su canale sicuro, tramite il protocollo HTTPS.

OGGETTO DELL'ACQUISTO

Oggetto dell'acquisto sono i seguenti servizi:

- Messa a disposizione di un applicativo con le funzioni sotto descritte.
- n.40 utenze di accesso di un applicativo web di controllo "quaderni di campagna" (registro dei trattamenti e magazzino in riferimento alle etichette ministeriali, ai DPI e alle norme di agricoltura biologica),
- n.40 utenze di accesso a una banca dati "fitofarmaci" comprensiva di versione off line e on line (software di consultazione per Windows7 e Windows10),
- n. 3 utenze di supervisore con funzioni di consultazione reportistica globale su tutti i dati inseriti.

FUNZIONI ESSENZIALI DELL'APPLICATIVO

L'applicativo dovrà garantire le seguenti funzionalità:

FUNZIONALITÀ GESTIONALI

1. essere accessibile ad un numero stimato di 40 utenti distribuiti negli uffici territoriali (STACP della Regione Emilia - Romagna),
2. gestire un numero medio di 300 aziende all'anno (anagrafica multi aziende),
3. permettere l'accesso anche contemporaneo a più operatori su diverse aziende, senza limitazioni di numero (anagrafica multi aziende),
4. permettere che l'attività di inserimento e di elaborazione dei dati possa essere interrotta e poi ripresa senza perdita di dati anche in più sessioni di lavoro successive,
5. fornire accessi a livello di supervisione agli operatori abilitati (supervisori) ad esaminare le attività di tutti gli istruttori e scaricare report dell'attività complessiva (vedi paragrafo "output richiesti"),
6. assicurare l'interazione delle informazioni inserite con le specifiche banche dati integrate nel sistema concernenti le etichette ministeriali dei prodotti fitosanitari e i DPI,
7. assicurare che le annualità integrate nel software siano almeno 5, con la possibilità di selezionare l'anno di riferimento,
8. assicurare che la verifica del trattamento eseguito sia effettuata avendo come riferimento il disciplinare e l'etichetta ministeriale in vigore alla data del trattamento stesso (es. un trattamento eseguito il 20/05/2015 dovrà essere controllato in base ai disciplinari della Regione Emilia-Romagna del 2015 e con l'etichetta ministeriale in vigore in quella data),
9. assicurare la disponibilità in linea dei DPI redatti dalla Regione Emilia Romagna (Difesa/Diserbo) negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e successivi al fine di consentire l'operazione di cui al punto 7 fino alla scadenza del contratto,
10. assicurare che per tutte le funzionalità di controllo elencate nel paragrafo "FUNZIONALITÀ DI CONTROLLO DEI DATI" sia prevista la possibilità di attivazione/disattivazione",
11. assicurare l'archiviazione dei dati. Detta funzione consiste nella strutturazione di un archivio per contenere i dati inseriti tramite il data entry e i risultati dell'elaborazioni di verifica sulla loro congruità (vedi

“OUTPUT RICHIESTI”),

12. garantire l'aggiornamento costante, sia in riferimento alla normativa che alla tecnologia applicabili,

13. assicurare l'inserimento di tutte le informazioni sotto elencate, in specifico data - entry che permetta per ciascuna azienda e coltura oggetto di controllo, l'inserimento dei dati necessari (vedi anche i seguenti i link

DPI norme generali

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017>

e

norme sulle produzioni vegetali biologiche

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/qualita/agricoltura-biologica>

Le informazioni sopra citate sono le seguenti:

a) Azienda

Denominazione, ubicazione dell'azienda, p.IVA o C.Fiscale

- CUA (codice unico aziende agricole)
- ID/Numero domanda (origine Dbase_AGREA: SOP/SIAG)
- Responsabile aziendale (nome, cognome e recapito telefonico)
- Anno del trattamento

b) Coltura

- Coltura e superficie (ha totali)
- Varietà (descrizione n. progressivo appezzamento), anno di impianto/ semina/trapianto, data raccolta
- Data inizio fioritura¹: è richiesta la compilazione della data di inizio fioritura della prima varietà che raggiunge tale fase o comunque, della varietà più rappresentativa all'interno del campo
- Produzione integrata o biologica

Impegni aggiuntivi accessori: possibilità di scegliere quali impegni sono stati attivati, e per quale superficie

([Disposizioni applicative IAF Psr 2014-20 - Misura 10 - Operazione 10.1.01 – Annualità](#))

¹ Solo per i fruttiferi e la vite.

c) Scheda dei trattamenti

- Data trattamento (gg/mm/aa)
- Prodotto commerciale²
- Quantità di prodotto commerciale utilizzata (KG o LT)
- Superficie trattata, espressa in ettari

(prevedere modalità di "scelta facilitata": di norma la superficie totale della coltura inserita nella parte generale, con possibilità di modifica per permettere l'inserimento dei trattamenti "parziali" e/o "localizzati" ovvero che interessano solo una parte della superficie e/o una varietà)

- Volume di acqua utilizzato, espresso in ettolitri
- Avversità (prevedere modalità di "scelta facilitata" con indicazione delle avversità registrate per il prodotto commerciale inserito.

Data raccolta: vedi tabella delle varietà³

d) Magazzino

- Prodotti fitosanitari presenti in magazzino⁴: giacenza iniziale (KG o LT)
- Quantità acquistate (KG o LT)
- Data dell'acquisto (gg/mm/aa)
- Giacenza finale (KG o LT)

FUNZIONALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI "FITOFARMACI"

Per la consultazione delle informazioni relative alle etichette dei fitofarmaci e al disciplinare di produzione

² L'inserimento dei prodotti commerciali presenti in magazzino e di quelli utilizzati per i trattamenti deve essere "facilitata" con visualizzazione non solo dell'elenco dei prodotti ma anche della ditta produttrice, della composizione del prodotto del numero di registrazione.

³ Per il controllo dei tempi di carenza si fa riferimento alla data della prima varietà raccolta caso di trattamento "parziale" su una o più varietà si fa riferimento alla data di raccolta delle varietà trattate.

⁴ L'inserimento dei prodotti commerciali presenti in magazzino e di quelli utilizzati per i trattamenti deve essere "facilitata" con visualizzazione non solo dell'elenco dei prodotti ma anche della ditta produttrice, della composizione del prodotto del numero di registrazione.

integrata (difesa, diserbo) della banca dati (disponibile sia in modalità "on line che "off line") assicurare la possibilità:

- di scegliere l'anno di consultazione
- di stampare i risultati della ricerca

FUNZIONALITÀ DI CONTROLLO DEI DATI

Occorre garantire le seguenti verifiche:

1. Etichetta Ministeriale

Consistente nel controllo del rispetto delle modalità di impiego dei prodotti fitosanitari secondo quanto indicato sull'etichetta di registrazione del prodotto e nel rispetto della normativa relativa alla Condizionalità (Delibera di Giunta regionale n. 714/2016 (CGO 10) e successive modifiche ed integrazioni):

- Impiego autorizzato (Coltura, Concia, Terreno destinato alla coltivazione)
- Avversità per la quale il prodotto è autorizzato
- Dose di impiego (sia per ettaro che per ettolitro, ed eventuale sovradosaggio)
- Rispetto dell'intervallo sicurezza
- Prodotto autorizzato in Agricoltura Biologica

2. Applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI: difesa e diserbo)

Consistente nel controllo della corretta giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi, stabilita sulla base di quanto riportato nella colonna del DPI "Criteri di intervento" e/o in quella "Limitazioni d'uso e note" della tabella "Difesa integrata" di ogni singola coltura. In alcuni casi, in calce alla tabella, possono essere indicati ulteriori criteri di giustificazione (*Norme tecniche di coltura LINK <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017>*).

DIFESA

2.1 Numero massimo di trattamenti per anno/ciclo colturale (su binomio coltura/avversità)

2.2 Numero massimo di trattamenti per anno/ciclo colturale indipendenti dall'avversità

2.3 Numero massimo di trattamenti per singola avversità

2.4 Numero massimo di trattamenti per gruppi di sostanze attive(es. piretroidi, neonicotinoidi, Qoi, fosfororganici,ecc.)

2.5 Numero massimo di trattamenti per azione svolta (es. acaricidi, fungicidi, ecc.)

2.6 Rispetto degli impegni aggiuntivi facoltativi scelti (vedi alla voce "Coltura" punto 5.2) se collegati all'impiego dei fitofarmaci sia come impiego obbligatorio che come divieto (LINK <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/disciplinari-2017>)

2.7 Visualizzazione degli ettolitri a ettaro utilizzati per ogni trattamento per verifica del rispetto dei massimali previsti dai DPI

2.8 Visualizzazione dei prodotti commerciali/ sostanze attive autorizzati in agricoltura biologica

DISERBO

2.9 Controllo dosaggio di impiego per singolo trattamento (modulato su contenuto di sostanza ammessa/dose impiegata)

2.10 Controllo dosaggio di impiego per anno (modulato su contenuto di sostanza ammessa/dose impiegata)

2.11 Ammissibilità delle sostanze attive componenti il prodotto fitosanitario sulla coltura

3. Trattamenti Agricoltura biologica

Consistente nella verifica:

3.1 dei prodotti commerciali/sostanze attive ammessi/autorizzati in agricoltura biologica (vedi normativa specifica)

3.2 del rispetto delle modalità di impiego dei prodotti fitosanitari, come riportato al precedente punto 1 "Etichetta Ministeriale"

4. Verifiche su le combinazioni "vincolo/trattamento"

Consistente in una verifica ad hoc di dettaglio, sulla base di una combinazione a scelta tra quelle elencate al punto 2 Applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI: difesa e diserbo).

5. Magazzino dei prodotti fitosanitari

Consistente nella verifica della congruità del magazzino, attraverso:

5.1 il conteggio, per ogni prodotto fitosanitario utilizzato, delle quantità impiegate (in kg)

5.2 il conteggio della quantità rimanente dei prodotti fitosanitari (giacenza iniziale - quantità impiegata = giacenza finale).

FUNZIONALITÀ DI OUTPUT

L'applicazione deve essere in grado di produrre dei report in PDF (salvabili e stampabili) che contengano il risultato della verifica, riportando:

- i dati inseriti (dati "generali" identificativi dell'azienda, tipo di controllo attivato, scheda dei trattamenti e magazzino)
- gli esiti per singole tipologie di controllo, segnalando tutte le «anomalie» riscontrate
- report sintetico che riporti: numero colture / aziende, sintesi esiti.

Inoltre annualmente deve essere garantita la messa a disposizione dell'archivio dei dati già inseriti e dei risultati delle verifiche, corredata dalla documentazione descrittiva della base dati (vedi anche paragrafo "Protezione, Salvataggio, Archiviazione e Recupero dati inseriti").

PROTEZIONE, SALVATAGGIO, ARCHIVIAZIONE E RECUPERO DEI DATI INSERITI

L'applicazione, per ciò che è previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni, dovrà consentire la conservazione presso i server del fornitore delle informazioni inserite dai tecnici istruttori. Il fornitore dovrà ottemperare al tempo stesso ai requisiti di legge in tema di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, secondo le norme sulla privacy e nel rispetto degli standard di sicurezza.

Il fornitore assume gli obblighi di "responsabile esterno per il trattamento dei dati" in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni.

Il fornitore dovrà in particolar modo recepire i principi del SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) di AGREA/**REGIONE**

(<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/agrea/sicurezza-delle-informazioni/politiche-per-la-sicurezza-delle-informazioni>).

La gestione dei sistemi informativi di AGREA è certificata secondo la norma ISO 27001.

Il fornitore si dovrà rendere disponibile a verifiche del

rispetto delle condizioni contrattuali in materia di rispetto dei vincoli di sicurezza, dei vincoli tecnici e dei livelli di servizio concordati. Le verifiche si concretizzeranno in audit periodici da svolgersi presso la struttura tecnica del fornitore e la cui modalità di esecuzione sarà concordata con AGREA.

L'accesso all'applicativo verrà effettuato tramite la fornitura di utente / password. Le password dovranno avere una durata limitata nel tempo (di norma 60 o 90 giorni) e dovranno essere costruite in modo "robusto" (almeno un carattere numerico ed almeno un carattere non alfabetico). Le credenziali dovranno essere protette da tentativi di accesso di tipo "brute force" attraverso opportuni meccanismi di blocco.

La gestione e l'amministrazione delle utenze sarà a carico del fornitore che dovrà dare supporto alle richieste degli utenti.

Su richiesta, i dati dovranno essere scaricabili da AGREA secondo un tracciato concordato in formato tabellare ed aperto. In particolare, dovrà essere fornito un file in formato CSV per ogni entità gestita dall'applicativo (comprese le eventuali tabelle di decodifica referenziate).

Al termine del contratto il fornitore dovrà fornire ad AGREA lo scarico completo dell'archivio dei dati inseriti, nelle modalità sopra descritte, nel termine massimo di 60 gg dalla sua conclusione; i dati dovranno contestualmente essere cancellati dai server del fornitore (comprese le copie di backup).

GESTIONE DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA - OBBLIGHI DEL FORNITORE

La gestione delle funzionalità in esercizio prevede un tempo di operatività ordinaria: dalle ore 9 del mattino alle ore 16 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

Dovranno essere fornite le seguenti prestazioni:

- fornitura di un servizio di "help desk" al fine della risoluzione delle richieste di intervento effettuate dall'utente,
- intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione dell'errore e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di "Manutenzione Correttiva" rispetto a quanto definito nel presente capitolato, e verifica dell'esito dell'intervento effettuato,

- validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l'integrità e la correttezza dei dati presenti, del contenuto dei flussi informativi, dei dati descritti negli elaborati del sistema,
- salvataggio e ripristino base dati (Backup/Restore). Dovrà essere garantito il backup completo dei dati con cadenza giornaliera e con tempo di ritenzione pari a 30 giorni. In caso di necessità di recupero di una copia di backup, il restore dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta stessa,
- modifica di parametri di esecuzione e delle tabelle di decodifica, al fine dell'aggiornamento costante delle regole di calcolo in funzione della normativa di riferimento,
- aggiornamento della banca dati dei fitofarmaci,
- segnalazione agli utenti, attraverso messaggistica interna e/o via email, di eventuali interruzioni programmate del servizio (stop per aggiornamenti applicativi, del sistema operativo o dell'hardware).

LIVELLI E MISURAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il fornitore si impegna nel rispetto dei seguenti **livelli di servizio (SLA)**:

- SLA-1 Il fornitore garantisce un tempo di risposta alle segnalazioni di malfunzionamento: entro 48 ore,
- SLA-2 Il fornitore garantisce tempi di ripristino del servizio in caso di interruzione: entro 24 ore,
- SLA-3 Tempo medio di generazione delle pagine HTML dinamiche generate dall'applicativo inferiore a 2.5 secondi.

Il fornitore fornisce ad AGREA, con cadenza trimestrale, una relazione di servizio con il seguente contenuto informativo:

- valore dei 3 SLA sopra descritti ed effettivamente misurati nel trimestre,
- eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate,
- interventi evolutivi e correttivi eseguiti,
- numero di interruzioni del servizio suddiviso per causa di interruzione (aggiornamento applicativo, di sistema, guasto, ecc),
- numero di richieste all'help desk,
- numero distinto di aziende elaborate e suddivise per STACP,

- Numero di accessi giornalieri degli utenti.

SUPPORTO SPECIALISTICO

Il Fornitore dovrà supportare le strutture tecniche dell'Amministrazione attraverso:

1. Messa a disposizione di un supporto specialistico durante il periodo di testing.
2. attività di formazione e addestramento degli utenti (istruttori) all'uso dell'applicativo per un totale minimo garantito di 3 giornate formative, di cui almeno due da effettuare entro la conclusione della fase di testing. La terza giornata sarà effettuata a richiesta dell'Amministrazione anche ad ore.

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La modalità di erogazione del servizio è "continuativa".

L'appaltatore entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto dovrà mettere a disposizione l'ambiente di testing completo delle funzionalità previste nel Capitolato tecnico.

La fase di testing si intende chiusa solo quando le attività di verifica hanno dato esito positivo, entro e non oltre i 30 gg successivi. Entro i 15 gg successivi alla fase di fine testing dovranno essere realizzati tutti gli adeguamenti chiesti dalla stazione appaltante.

La durata del contratto è di 30 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Trattandosi di applicativo web le infrastrutture tecnologiche sono ubicate presso il fornitore del servizio. L'accesso all'applicazione avverrà principalmente dalle sedi di AGREA e della REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

AMBIENTI E ARCHITETTURE DI RIFERIMENTO

Si fornisce di seguito una descrizione generale del contesto applicativo e tecnologico di AGREA.

Il Sistema Informativo di AGREA è composto di servizi applicativi realizzati come web applications e web services, con tecnologia J2EE, su database Oracle, application server Jboss installato su piattaforma Linux operante su macchine virtuali.

Tutte le applicazioni sono conformi alle linee guida per la governance ICT della Regione Emilia-Romagna in materia di sicurezza e di accessibilità.

Il funzionamento dell'applicativo deve essere garantito sui principali browser quali MS Internet Explorer, MS Edge, Chrome, Firefox, Safari.

COMPATIBILITÀ

L'applicativo realizzato dovrà essere compatibile con la release / livello effettivo degli ambienti di collaudo / esercizio, attivi al momento in cui l'applicativo verrà utilizzato.

Procedura negoziata per l'acquisto di un applicativo per il controllo dell'impiego fitofarmaci nelle Misure a superficie M10 e M11 del PSR 2014-2020

ALLEGATO
SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto

per l'acquisto di un applicativo per il controllo dell'impiego fitofarmaci nelle Misure a superficie M10 e M11 del PSR 2014-2020

TRA

Regione Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 52, in persona del _____ e legale rappresentante, _____

E

_____, con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ P.IVA _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per "l'acquisto di un applicativo per il controllo dell'impiego fitofarmaci nelle Misure a superficie M10 e M11 del PSR 2014-2020", mediante procedura negoziata sotto soglia tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.;

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;

f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

2. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata:
- a) dalle clausole della presente Contratto dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Emilia-Romagna, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per l'acquisto di un "Applicativo per il controllo

dell'impiego fitofarmaci nelle Misure a superficie M10 e M11 del PSR 2014-2020", dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.

2. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a fornire i servizi del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti del valore del Contratto, pari a Euro _____, (CIFRA IN LETTERE) IVA esclusa.
3. La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al fornitore aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 – Durata

La durata del contratto è di 30 mesi a decorrere dalla stipula.

Articolo 5 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 7 – Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.
2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti saranno concordati direttamente con il Direttore dell'esecuzione del contratto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. La società fornitrice si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Tutte le attività oggetto del presente contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 8 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque il Committente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

Articolo 9 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dal Committente è calcolato sulla base dell'offerta economica, pari ad Euro _____ (IVA esclusa).
2. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori

o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo è effettuato dal Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte del Committente delle prestazioni erogate, sulla base di un primo SAL corrispondente al 50% del corrispettivo una volta terminata la fase di testing, previa verifica di regolarità dei servizi erogati. Il saldo finale pari al 50% del corrispettivo o minor somma al termine del contratto, sempre previa verifica di regolarità.
2. Le fatture, da rilasciarsi da parte del Fornitore successivamente alla verifica di conformità ed all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/16, dovranno essere conformi alla normativa, anche secondaria, vigente in materia di fatturazione elettronica. In particolare la fattura dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, nonché gli elementi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014 e precisamente:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	OGGETTO DEL CONTRATTO	CIG	CUP
8UHO9C	Applicativo per il controllo dell'impiego fitofarmaci nelle Misure a superficie M10 e M11 del PSR 2014-2020	6931276DE3	E41H16000320009

3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di Agrea, Organismo Pagatore regionale.

4. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.
7. Nel caso in cui il livello dei servizi resi dalla ditta aggiudicataria risulti, sulla base delle verifiche di cui all'articolo 8, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente contratto, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. La Regione Emilia-Romagna verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 12 – Trasparenza e clausola anticorruzione

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Il fornitore dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Regione Emilia-Romagna, che entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio abbiano esercitato, nei confronti

dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 13 - Penali

1. Qualora il Fornitore non ottemperi ad eliminare le disfunzioni rilevate dal controllo qualitativo e quantitativo di cui al precedente articolo 8 entro i termini indicati dal Committente nella contestazione formalmente effettuata ed il ritardo sia dovuto a cause imputabili alla ditta aggiudicataria, escluso il caso fortuito e la forza maggiore, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura interessato dal ritardo.
2. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Emilia-Romagna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - Designazione responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. I servizi di cui al presente contratto ricomprendono i seguenti trattamenti di dati personali, raccolti da AGREA:
gestione tecnica delle basi dati relative alle applicazioni assegnate all'aggiudicatario
gestione del trattamento dei profili autorizzativi, - gestione tecnica dei log applicativi, - registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, interconnessione, cancellazione e quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.
2. L'aggiudicazione di tali servizi comporta la designazione quale Responsabile esterno dei suddetti trattamenti di cui AGREA è titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice) .
3. Si rimanda a quanto previsto a quanto capitolato tecnico al paragrafo "PROTEZIONE, SALVATAGGIO, ARCHIVIAZIONE E RECUPERO DEI DATI INSERITI".
4. In relazione alla protezione dei dati personali, il trattamento di tali dati è disciplinato dalle norme previste dal D.Lgs. n. 322/1989, in particolare dall'art. 6 bis, e dalle disposizioni contenute nella Parte I e Parte II - Capo I e III del Titolo VII - del T.U. n. 196/2003 nonché dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del SISTAN (Allegato 3 al codice "Privacy").
5. I dati sono tutelati dal segreto statistico, ad eccezione di quelli provenienti da pubblici registri, elenchi, atti conoscibili da chiunque, e potranno essere diffusi solo in forma aggregata, con modalità che rendano non identificabili gli interessati.
6. Titolari dei dati personali di cui sopra sono i seguenti soggetti pubblici:

7. ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica con sede a Roma, Via Cesare Balbo n. 16, per i dati riferiti alla banca-dati denominata REA (Rete Economica Aziendale);
8. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82, codice fiscale 97231970589 e partita IVA 08183101008, già INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria, per i dati riguardanti la banca-dati denominata RICA (Rete d'Informazione Contabile Agricola)
9. REGIONE EMILIA-ROMAGNA con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, per i dati afferenti alla Rete regionale d'informazione contabile agricola, prevista dall'art. 21 della L.R. n. 28/1998.
10. Ai Titolari spetta la designazione del Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al proprio ambito di competenza, garantendo l'osservanza delle norme dettate dal T.U. n. 196/2003 e dalla specifica disciplina dettata per ciascun ente.
11. I compiti e le funzioni conseguenti all'individuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del Fornitore come responsabile esterno del trattamento "Indagine regionale RICA-REA" sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003 e nell'appendice 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., Sezione 4 e 4.1. Tali compiti sono, comunque, di seguito riportati:
12. adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare l'Allegato B, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005 e dai seguenti Disciplinari tecnici: n. 2650/2007, concernente l'esercizio del diritto d'accesso ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna; n. 4137/2014, in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; n. 14852/2011 per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
13. predisporre l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
14. dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determinazione dirigenziale n. 2650/2007);
15. trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitano di riscontro scritto al

responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determinazione dirigenziale n. 2650/2007);

16. fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
17. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici sopra citati;
18. consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o del Responsabile della sicurezza, di cui rispettivamente al Paragrafo 3 e al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008;
19. attestare la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della medesima deliberazione.
20. Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consisteranno nell'invio di uno specifico report entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto, in cui il Responsabile esterno dovrà fornire le seguenti informazioni:
21. adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
22. attestazione di conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla Misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003, relativo alla adozione delle c.d. misure minime di sicurezza;
23. predisposizione dell'informativa, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

24. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale e dei Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo: <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>

Articolo 16 – Risoluzione

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, la Regione Emilia-Romagna, assegna secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- ~~3.~~ Il Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso

di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 18 – Subappalto (eventuale)

1. Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto),
2. l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Emilia-Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Emilia-Romagna non autorizzerà il subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione Emilia-Romagna sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Emilia-Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.).

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 20 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. gg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere al Committente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Committente stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire al Committente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
5. Per quanto concerne la protezione, salvataggio, archiviazione e recupero dei dati inseriti nell'applicativo si rimanda a quanto stabilito in apposito paragrafo del capitolato tecnico.

Articolo 22 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore della Regione Emilia-Romagna di Euro , importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili al Fornitore la garanzia definitiva viene escussa dalla Regione.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalla Regione Emilia-Romagna verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Emilia-Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il documento di accettazione dell'offerta è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato temporaneamente privo di titolare esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/4291

IN FEDE

Valtiero Mazzotti